

Il giurista Bartolomeo Romano illustra il nuovo Digesto delle discipline penalistiche appena pubblicato

Dal «codice rosso» alla corruzione, il Diritto in un compendio aggiornato

Giulio Parisi

È stato appena pubblicato l'undicesimo aggiornamento del *Digesto delle Discipline Penalistiche*, per Utet Giuridica, curato (oltre che dai professori Gaito, Ronco e Spangher) dal professore Bartolomeo Romano, ordinario di Diritto penale nell'Università di Palermo e già componente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Professore, può spiegare brevemente cosa è il Digesto?

«Si tratta di una opera fondamentale che inizia le pubblicazioni alla fine del 1800 e arriva ai nostri giorni, rappresentando

una sorta di enciclopedia del Diritto. Oggi è divisa per settori, ed io mi occupo di quello penalistico».

In cosa differisce l'undicesimo aggiornamento dal precedente e dopo quanti anni vede la luce?

«L'aggiornamento appena pubblicato segue il decimo, edito nel 2018. Si tratta di un volume di circa settecento pagine, con voci di varia natura, scritte da accademici, ma anche da avvocati e magistrati. Accanto a voci più tecniche, e rivolte quasi esclusivamente ai giuristi, ci sono argomenti di estrema attualità ed interesse. Si pensi alla responsabilità penale da amianto, alle circostanze aggravanti, al codice della crisi



Giurista. Bartolomeo Romano

d'impresa, alla corruzione, alle intercettazioni, alla legittima difesa, ai rapporti tra sistema penale ed emergenza sanitaria e al codice rosso, che ho scritto io stesso».

Ecco, visto l'interesse particolare che suscita il tema da lei approfondito, ce ne può parlare brevemente?

«Con la legge 19.7.2019, n. 69, intitolata "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", il legislatore italiano è intervenuto nuovamente su tale delicata materia per tentare di contrastare gravi fenomeni delittuosi che si sono,

pur troppo, ripetuti con inquietante frequenza. La legge si compone di 21 articoli i quali riflettono un approccio interdisciplinare, poiché il legislatore ha modificato il codice penale, il codice di procedura penale, ed anche la disciplina non direttamente penalistica, ma connessa alla salvaguardia delle persone offese, che la legge vuole tutelare in modo severo ed in tempi rapidi. Di qui, la definizione di "Codice Rosso" con la quale la legge è generalmente conosciuta, richiamando una espressione nota nel mondo sanitario, poiché indicativa di una assoluta priorità, al pronto soccorso, nei confronti di soggetti li arrivati in condizioni estre-

mamente serie. Il tutto, però, more solito, con l'idea di fare riforme a costo zero, come chiarito dalla clausola di invarianza finanziaria con la quale la legge si chiude. Per quel che attiene specificamente alle modifiche al codice penale mi limito a ricordare che la legge, tra l'altro, introduce l'art. 558-bis c.p. in materia di costrizione o induzione al matrimonio (i.c.d. matrimoni forzati); l'art. 612-ter c.p. in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (il c.d. revenge porn); la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, con l'inserimento dell'art. 583-quinquies. (GIUP*)

© RIPRODUZIONE RISERVATA